

Repertorio n. 52403

Raccolta n. 22810

INTEGRAZIONE A STATUTO
DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

Il giorno diciotto settembre duemiladiciassette
in Milano, nello studio alla Via Morone n. 8.

Innanzi a me dottor Giuseppe Tedone, Notaio in Laveno Mombello, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, alla presenza di:

1) VONA ELENA, nata a Sesto San Giovanni (MI) il giorno 21 giugno 1984, residente a Brugherio (MB), Via Magellano n. 14 e

2) GAVIRAGHI MANUELA, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il giorno 3 dicembre 1972, residente a Bussero (MI), Via Sandro Pertini n. 33;

testi idonei e a me noti,

SI COSTITUISCE

il signor:

- ZANOLETTI FERDINANDO ALBERTO MARIA CARLO, nato a Milano il giorno 22 maggio 1967, domiciliato per la carica in Pianello del Lario, Via Statale n. 139, quale Vice Presidente della "FONDAZIONE MUSEO BARCA LARIANA", con sede in Pianello del Lario (CO), Via Statale 139, codice fiscale 95126510130.

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, interviene al presente atto in virtù dei poteri, a lui conferiti dai fondatori, di apportare allo Statuto della FONDAZIONE MUSEO BARCA LARIANA, costituita con atto a mio rogito in data 5 dicembre 2016 al n. 51510/22240 di Repertorio, registrato a Varese il 27 dicembre 2016 al n. 37709, Serie 1, le modifiche richieste dalle competenti autorità per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

In conseguenza di quanto sopra il comparente mi chiede di modificare gli articoli 1, 2, 8, 10 e 11 dello Statuto della "FONDAZIONE MUSEO BARCA LARIANA" come segue:

"Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Fondazione sotto la denominazione

"FONDAZIONE MUSEO BARCA LARIANA".

La Fondazione ha sede in Pianello del Lario (CO), Via Statale 139, presso la sede dell'Associazione Raccolta della Barca Lariana.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altre sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale.";

"Art. 2

SCOPO

La Fondazione persegue esclusivamente una finalità sociale e culturale attraverso l'apertura e la gestione di una o più sedi museali, volte alla valorizzazione e alla fruibilità da parte del pubblico dei beni, dei documenti e del patrimo-

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Varese
Registrato in via telematica
il 27 settembre 2017
al n° 27348 Serie: 1T
Esatti Euro 200,00

nio culturale nautico in generale, fra cui quello fino ad ora custodito dell'Associazione Raccolta della Barca Lariana. La Fondazione si propone pertanto di svolgere attività con fini di pubblica utilità tra cui, a titolo indicativo ma non esaustivo:

a) gestire i beni immobili avuti in concessione, in donazione o acquisti a qualsiasi altro titolo e dedicati alle Se- di Museali, escludendo qualsiasi fine di speculazione o lu- cro e con l'esclusivo scopo di conservare e migliorare i be- ni stessi;

b) gestire i beni, i documenti e il patrimonio culturale nautico in generale, tra cui quelli provenienti dell'Associa- zione Raccolta della Barca Lariana, facenti parte del capita- le fondativo, escludendo qualsiasi fine di speculazione o lu- cro e con l'esclusivo scopo di conservare e migliorare il pa- trimonio in capo alla fondazione e il patrimonio culturale nautico in generale;

c) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla ge- stione del patrimonio, per le medesime finalità testé indica- te;

d) promuovere e gestire eventi, attività culturali e atti- vità nautico sportive finalizzate allo scopo statutario.

Inoltre la Fondazione potrà svolgere tutte le attività con- nesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integra- tive delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito ter- ritoriale della Regione Lombardia.";

"Art. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero massimo di tre Consiglie- ri, nominati dai Fondatori o in mancanza di questi dal più prossimo dei discendenti in linea retta.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio con- suntivo dell'ultimo esercizio.

Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostitui- ti da nuovi membri nominati dal Consiglio di Amministrazio- ne, con lo stesso criterio sopra indicato. Essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri così so- stituiti.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese so- stenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.";

"Art. 10

POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordina-

ria e straordinaria amministrazione e inoltre di:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali altri Comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti attinenti lo scopo di cui all'Art. 2 e per coprire le spese operative;
- d) redigere ed approvare entro il mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
- e) stabilire le direttive e deliberare sulle attività di gestione della Fondazione;
- f) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) nominare il Segretario Generale della Fondazione, fissandone l'eventuale compenso;
- i) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, nei limiti di legge, su proposta del Presidente;
- j) deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio nei limiti di cui al successivo Art. 15.";

"Art. 11

ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'Ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni 6 (sei) mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario od opportuno o su richiesta scritta, con specifico Ordine del giorno, da parte di almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o telefax da recapitarsi agli aventi diritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima di quello previsto per l'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni, incluse le modifiche dello statuto e le delibere conseguenti lo scioglimento della Fondazione, devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente."

Si allega al presente atto, sotto la lettera "A", lo Statuto sociale nella sua redazione aggiornata.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della Fondazione Museo Barca Lariana.

Il costituito mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio, su due fogli per sette facciate, ho dato lettura alla presenza dei testimoni al costituito che l'approva e con me ed i testimoni lo sottoscrive alle ore sedici.

F.TO FERDINANDO ALBERTO MARIA CARLO ZANOLETTI

F.TO ELENA VONA

F.TO MANUELA GAVIRAGHI

F.TO GIUSEPPE TEDONE NOTAIO

Allegato "A" all'atto n. 52403/22810 di Repertorio

FONDAZIONE MUSEO DELLA BARCA LARIANA

Statuto

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Fondazione sotto la denominazione

"FONDAZIONE MUSEO BARCA LARIANA".

La Fondazione ha sede in Pianello del Lario (CO), Via Statale 139, presso la sede dell'Associazione Raccolta della Barca Lariana.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altre sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale.

Art. 2

SCOPO

La Fondazione persegue esclusivamente una finalità sociale e culturale attraverso l'apertura e la gestione di una o più sedi museali, volte alla valorizzazione e alla fruibilità da parte del pubblico dei beni, dei documenti e del patrimonio culturale nautico in generale, fra cui quello fino ad ora custodito dell'Associazione Raccolta della Barca Lariana.

La Fondazione si propone pertanto di svolgere attività con fini di pubblica utilità tra cui, a titolo indicativo ma non esaustivo:

a) gestire i beni immobili avuti in concessione, in donazione o acquisti a qualsiasi altro titolo e dedicati alle Sedi Museali, escludendo qualsiasi fine di speculazione o lucro e con l'esclusivo scopo di conservare e migliorare i beni stessi;

b) gestire i beni, i documenti e il patrimonio culturale nautico in generale, tra cui quelli provenienti dall'Associazione Raccolta della Barca Lariana, facenti parte del capitale fondativo, escludendo qualsiasi fine di speculazione o lucro e con l'esclusivo scopo di conservare e migliorare il patrimonio in capo alla fondazione e il patrimonio culturale nautico in generale;

c) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità testé indicate;

d) promuovere e gestire eventi, attività culturali e attività nautico sportive finalizzate allo scopo statutario.

Inoltre la Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti alla Fondazione all'atto della costituzione.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori acquisizioni, donazioni (mobiliari ed immobiliari), oblazioni, legati ed erogazioni alla Fondazione da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione stessa ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del proprio patrimonio con facoltà di concorrere all'incremento del patrimonio stesso.

Art. 4

ENTRATE

Per il raggiungimento dei propri scopi e fini, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- * delle rendite derivanti dalle attività museali;
- * di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi Enti pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi e dei fini statuari e non espressamente destinati all'incremento del proprio patrimonio;
- * delle entrate derivanti da eventuali attività accessorie, anche di tipo commerciale, ma in ogni caso correlate all'attività museale, date in concessione a soggetti terzi.

Art. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati ad lites et ad negotia determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e intrattiene rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto;
- d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno,

sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta dello stesso.

Art. 7

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero massimo di tre Consiglieri, nominati dai Fondatori o in mancanza di questi dal più prossimo dei discendenti in linea retta.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, con lo stesso criterio sopra indicato. Essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Art. 9

DECADENZA ED ESCLUSIONE

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- l'essere nelle condizioni previste dall'Art. 2382 C.C.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali altri Comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio

della Fondazione, per finanziare progetti attinenti lo scopo di cui all'Art. 2 e per coprire le spese operative;

d) redigere ed approvare entro il mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;

e) stabilire le direttive e deliberare sulle attività di gestione della Fondazione;

f) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

g) approvare eventuali regolamenti interni;

h) nominare il Segretario Generale della Fondazione, fissandone l'eventuale compenso;

i) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, nei limiti di legge, su proposta del Presidente;

j) deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio nei limiti di cui al successivo Art. 15.

Art. 11

ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'Ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni 6 (sei) mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario od opportuno o su richiesta scritta, con specifico Ordine del giorno, da parte di almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o telefax da recapitarsi agli aventi diritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima di quello previsto per l'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni, incluse le modifiche dello statuto e le delibere conseguenti lo scioglimento della Fondazione, devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12

LIBRI VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo entro il mese di marzo di ciascun anno dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio

precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato Esecutivo dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

UTILI DELLA GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione.

Art. 15

ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 c.190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute.

F.TO FERDINANDO ALBERTO MARIA CARLO ZANOLETTI

F.TO ELENA VONA

F.TO MANUELA GAVIRAGHI

F.TO GIUSEPPE TEDONE NOTAIO

Copia conforme all'originale in N. facciate.
Laveno Mombello,